

IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE ONU CONTRO LA TORTURA OSSERVAZIONI PROCEDURALI E NOTE CRITICHE ¹

RICCARDO TURRINI VITA *

1. Quando, il 10 dicembre 1948, l'assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la dichiarazione universale dei diritti umani, le allora recentissime vicende belliche spinsero gli Stati a formulare, nell'articolo 5, l'espressa e formale interdizione di ogni tortura.

Il principio, per la verità, si sarebbe potuto desumere anche da altre disposizioni.

Nel *preambolo*, la dichiarazione definisce, infatti, come la più alta aspirazione dell'uomo *l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno*; nell'articolo 3, si dice che *ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza della propria persona*. Il principio ispiratore e lo stesso articolo 3, si può agevolmente osservare, rimarrebbero ampiamente frustrati da una legislazione che permettesse, per i noti fini istruttori o sanzionatori, di ricorrere alla tortura. ⁽²⁾

Ma l'espressiva e comprensiva formula dell'articolo 5, *nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti*, non fu inserita inutilmente.

* Magistrato – DAP, Direttore generale dell'Esecuzione penale esterna

(1) Al fine di consentire un più accurato esame dei profili giuridici del trattato, il Ministero degli Esteri ha richiesto e ottenuto da questo Dicastero l'invio di un esperto, individuato nella persona dell'Autore, magistrato d'appello presso il DAP, per intervenire alla sessione di febbraio 2001 del comitato di redazione del protocollo addizionale alla convenzione internazionale contro la tortura.

(2) Si intende per tortura ogni trattamento di una persona che le arrechi dolore, fisico o morale, e che sia inflitta dagli ufficiali di un ente sovrano, o che sia permessa a privati dall'ordinamento di un ente sovrano, per ottenere confessioni o informazioni per punirla o per punire una terza persona, o per un motivo comunque basato su una forma di discriminazione (si veda l'articolo 1 della Convenzione contro la tortura).

Essa, innanzitutto, pur in documento di valore politico generale e non costituente fonte di un'obbligazione internazionale di modificazione dell'ordinamento statale degli Stati membri dell'ONU, costituisce una formale comune dichiarazione di condanna del ricorso alla tortura ed alle pene o ai trattamenti degradanti.

In secondo luogo, la formula usata si prestò ad essere ripresa in altri atti internazionali.

Fra i molti, ricordiamo il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966,⁽³⁾ che all'articolo 7 presenta la stessa formulazione, con anzi alcune integrazioni di specie;⁽⁴⁾ ed ancora, di massima rilevanza, per il sistema di garanzie alle quali ha dato origine, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,⁽⁵⁾ che usa le stesse espressioni impiegate nell'articolo 5 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.⁽⁶⁾

La dichiarazione di principio, inoltre, trovò applicazione prossima nell'elaborazione delle regole minime per il trattamento dei detenuti, approvate dall'assemblea dell'ONU con la risoluzione 30 agosto 1955,⁽⁷⁾ e riprese in parallelo dall'analoga raccomandazione del comitato dei Ministri del consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987.⁽⁸⁾

Occorre, tuttavia, giungere al 1984 perché un altro atto espresso dell'assemblea generale intervenga in modo strutturato nella materia delle torture. In quella data, infatti, fu approvata la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.⁽⁹⁾

Per la verità, anche il 9 dicembre 1975, l'assemblea generale dell'ONU aveva rinnovato la propria esecrazione per la tortura, votando una *Dichiarazione sulla protezione di tutte le per-*

(3) Ratificato in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

(4) Nessuno può essere sottoposto alla tortura, né a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

(5) Ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che ratifica anche il Protocollo addizionale alla convenzione firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

(6) Nessuno può essere sottoposto a torture o pene inumane o degradanti.

(7) La regola 31, in coerenza con i principi dichiarati, precisa che *le pene corporali, il collocamento in segrete oscure ed ogni sanzione crudele, inumana o degradante, devono essere vietate come sanzioni disciplinari.*

(8) Regole minime europee, 37 e 39.

(9) Ratificata in Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498.

sone dalla tortura o da altre pene e trattamenti crudeli, ma è solo con la convenzione che si giunge ad un atto dal quale discendano chiare obbligazioni internazionali, vincolanti quindi per gli Stati firmatari, e, soprattutto, fornito di meccanismi per la propria applicazione.

La notorietà della convenzione esime dalla sua puntuale descrizione, in questa sede, ma appare utile richiamarne brevemente la struttura applicativa essendo essa costitutivamente connessa all'*iter* per l'elaborazione ed approvazione di un protocollo addizionale, al quale è dedicata questa comunicazione.

Premessa la definizione di tortura,⁽¹⁰⁾ la convenzione impegna gli Stati ad impedire con ogni provvedimento l'effettivo compimento di atti di tortura nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione (articolo 2), ed in particolare a prevedere la tortura come reato (articolo 4) ed a procedere penalmente contro l'autore anche quando il reato sia stato commesso all'estero in danno di un cittadino o ad opera di un cittadino dello Stato (articolo 5).

Il contenuto dell'obbligazione internazionale è piuttosto dettagliato; l'impegno è nel senso che l'incriminazione sia accompagnata da una sanzione grave (articoli 4, comma 2, e 7, comma 2), e giunge ad escludere l'estradizione verso Stati ove si applichi la tortura (articolo 3, comma 1).

Per delimitare l'ambito della convenzione, è opportuno osservare che l'articolo 16, che impegna gli Stati a sanzionare i trattamenti crudeli inumani, crudeli o degradanti, non estende agli stessi le cautele previste dall'articolo 2 (commi 2 e 3, che vietano agli Stati di considerare cause di non punibilità del reato di tortura le circostanze di guerra, instabilità politica interna, o l'ordine di un superiore) e dall'articolo 3 (divieto di estradizione verso Stati che pratichino la tortura);⁽¹¹⁾

Pragmaticamente, la convenzione impone, così come per la tortura, che anche per i trattamenti inumani e degradanti gli Stati inseriscano nei programmi di formazione del personale civile e militare che possa avere parte nell'attività di custodia, nell'interrogatorio e nel trattamento di qualunque

(10) Vedi nota 2.

(11) Non sarebbe forse inutile che si desse pubblicità al fatto che l'ordinamento italiano non incrimina la tortura con il nome di tortura, ma con il nome di lesioni (o percosse, o violenza, o minaccia) aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, e che prevede in tali casi la procedibilità d'ufficio.

persona arrestata, detenuta o comunque privata della libertà, informazioni sul divieto (articolo 10), che esercitino una sorveglianza sistematica su direttive, metodi e pratiche di interrogatorio (articolo 11), che procedano immediatamente ad una inchiesta imparziale (articolo 12) e che assicurino il diritto a sporgere denuncia alla autorità competenti (articolo 13).

Più da presso, si è detto, interessa il sistema applicativo che la convenzione contempla nella seconda parte.

L'articolo 17 istituisce un comitato contro la tortura, composto da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo, che partecipano a titolo personale, eletti dagli Stati parte a scrutinio segreto sulla base di una lista di candidati designati dagli Stati parte. Il mandato è di quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.⁽¹²⁾

Senza entrare nel dettaglio del regolamento delle attività e delle deliberazioni, al CAT (*committee against torture*) sono attribuiti diversi compiti.

Il comitato riceve rapporti quadriennali dagli Stati parte della convenzione, attraverso il segretario generale delle Nazioni Unite, sui quali può fare i commenti di carattere generale che ritiene opportuni e che trasmette allo Stato parte, il quale a sua volta può comunicare le osservazioni che giudichi utili (articolo 19, comma 3).

Il CAT, ed è questa lo strumento principale di pressione politica che gli è attribuito, può decidere di pubblicare il proprio commento sulla relazione dello Stato nel rapporto annuale all'assemblea generale ed agli Stati parte (articolo 24).

Inoltre, se il comitato riceve informazioni credibili sulla pratica sistematica della tortura nel territorio di uno Stato parte, invita lo Stato a collaborare all'esame delle informazioni ed a comunicare le sue osservazioni; dopo di che, può anche decidere di svolgere un'inchiesta confidenziale, e ciò, d'intesa con lo Stato interessato, può comportare una visita sul suo territorio (articolo 20, commi 1 e 3).

La necessità di un previo accordo per la visita è un punto saliente della disciplina, e sul punto si tornerà più avanti; si rileva, tuttavia, che nella convenzione, l'accettazione dei compiti di elabo-

(12) Sono superate le norme transitorie per la prima costituzione del comitato, contenute nel comma 5 dell'articolo 17.

razione del rapporto è sempre necessaria, mentre relativamente al potere di inchiesta, sono numerose le riserve apposte dagli Stati.⁽¹³⁾

Al CAT è attribuita anche una competenza facoltativa a ricevere ricorsi contro la disapplicazione della convenzione, ricorsi che possono essere introdotti sia da uno Stato parte contro altro Stato (articolo 21), sia dalle persone fisiche che sostengano di essere state vittime di una violazione (articolo 22).

La competenza può essere definita facoltativa, dal punto di vista dello Stato parte, nel senso che essa non discende dalla sola sottoscrizione della convenzione, ma esige in più un'espressa accettazione della specifica clausola convenzionale in materia.⁽¹⁴⁾

In materia di ricorsi, la procedura ha carattere riservato, ed è assistita da diverse garanzie, volte a provocare un'intesa fra gli Stati (articolo 21, comma 1, lettera e) o a verificare che sul fatto denunciato dal privato non sia stata investita un'altra istanza internazionale (quale potrebbe essere la corte europea dei diritti umani, articolo 22, comma 5, lettera a) o una giurisdizione nazionale (ricorre, in questa ipotesi, il classico principio del previo esaurimento dei ricorsi interni, articolo 22, comma 5, lettera b).

Non è ozioso ricordare che il Patto relativo ai diritti civili e politici, prevede una procedura di rendiconto obbligatorio, finalizzata al controllo internazionale delle misure di attuazione interna adottate negli Stati nazionali; ciò significa che gli Stati contraenti devono presentare ogni quattro anni un rapporto nel quale devono rendere conto delle misure di attuazione dei diversi diritti e dei progressi compiuti nell'ambito del contrasto alla pratica della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, oltreché delle difficoltà che si presentino nell'attuazione dei patti. La com-

(13) Ad esempio, Afghanistan (ratifica 1987), Bielorussia (ratifica 1987), Israele (ratifica, 1991) e Cina (ratifica 1988).

(14) La dichiarazione era stata effettuata, nel 2000, da Algeria, Argentina, Australia, Canada, Croazia, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Gran Bretagna (sotto condizione di reciprocità), Grecia, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Togo, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay. Si osserva l'assenza della Cina, di Cuba, del Brasile, degli Stati Uniti d'America. Riguardo alla Repubblica Francese, va anche osservato che, pur avendo effettuato la dichiarazione di adesione alle procedure di ricorso, disciplinate dagli articoli 21 e 22, non ha accettato l'articolo 30, comma 1, che prevede un arbitrato nel caso di controversie sul campo applicativo della convenzione.

missione dei diritti dell'uomo esamina i rapporti e adotta prese di posizione specifiche per ogni paese. ⁽¹⁵⁾

Non pare eccessivo affermare che il modello al quale si è ispirata la convenzione, per dotarsi di uno strumento applicativo, è stata la commissione presso il consiglio d'Europa istituita per valutare le violazioni della convenzione europea dei diritti umani.

3. La convenzione era entrata in vigore da non molti anni, ⁽¹⁶⁾ quando il rappresentante del Costa Rica propose al sottosegretario generale dell'ONU per i diritti umani di istituire un gruppo di lavoro per realizzare un protocollo addizionale volto ad affiancare allo strumento di sanzione politica dell'attività di tortura, uno strumento preventivo affidato all'Organizzazione delle nazioni unite. ⁽¹⁷⁾

Il gruppo, insediatosi nell'ottobre 1992, si è riunito più volte, con il fine di raggiungere un sufficiente consenso sui caratteri dell'organo di prevenzione e sulle facoltà che gli Stati parte dovrebbero riconoscergli.

Il protocollo è definito opzionale perché aggiuntivo alla Convenzione contro la tortura, i trattamenti inumani e degradanti di cui si è detto, basata sull'articolo 5 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

I principi essenziali ai quali si deve uniformare il protocollo opzionale sono riconducibili ai seguenti:

- 1) creazione di un sottocomitato inserito nella struttura dell'ONU;
- 2) indipendenza, imparzialità e competenza dei membri;
- 3) riservatezza dei rapporti;
- 4) cooperazione con l'ONU;
- 5) libertà di visitare ed avvicinare le persone private della libertà;
- 6) disciplina specifica degli effetti delle riserve al protocollo opzionale.

(15) Il Patto prevede anche una procedura di ricorso degli Stati, ed è accompagnato da un protocollo facoltativo che contempla una procedura di ricorso individuale, attraverso il quale una persona può reclamare dinanzi alla Commissione dei diritti dell'uomo, la lesione dei propri diritti.

(16) La ratifica italiana è stata fatta l'11 febbraio 1989.

(17) Lettera 15 gennaio 1991, a protocollo E/CN 4/1991/66.

4. Nel 2000, dopo otto anni dall'inizio dei lavori, la commissione dei diritti umani, presso l'alto commissariato per i diritti dell'uomo, nella 56ma sessione (2000) ha esaminato il rapporto dell'ottava sessione del gruppo di lavoro, cui ha rinnovato il mandato, rinviando alla 57ma sessione l'esame di un nuovo schema di protocollo.

In effetti la situazione rappresentata dal presidente relatore, Elisabetta Odio de Benito, del Costa Rica, nel suo rapporto alla 56ma sessione alla commissione era apparsa piuttosto frammentata.

Già con la risoluzione 1999/30, la commissione aveva dovuto prendere nota del rapporto del gruppo di lavoro sullo schema di protocollo opzionale,⁽¹⁸⁾ ed aveva richiesto al gruppo di riunirsi prima della 56ma sessione, al fine di completare rapidamente un testo finale e sostanziale, sul quale riferire alla commissione durante la 56ma sessione.⁽¹⁹⁾

La richiesta riunione del gruppo si tenne dal 4 al 15 ottobre, e fu occupata precipuamente dalla definizione del cd *prevention mechanism*. Condiviso il principio della riservatezza dell'attività del meccanismo, si presentò una non risolta divisione fra gli Stati presenti circa la possibilità di apporre riserve al protocollo, nel momento in cui gli Stati lo avessero voluto sottoscrivere.

Da un lato, si osservava che, secondo la convenzione internazionale di Vienna sul diritto dei trattati internazionali, ogni strumento di diritto pattizio internazionale può prevedere la facoltà di apporre riserve; e che gli Stati dovrebbero avere titolo ad apporre riserve, perché il protocollo opzionale verrebbe a contenere disposizioni vincolanti dal contenuto non solo procedurale ma anche sostanziale. Sotto un profilo politico, le stesse parti rilevarono che la possibilità di apporre riserve avrebbe permesso una più vasta accoglienza del protocollo.

Altre delegazioni condividevano invece l'idea che l'introduzione della possibilità di apporre riserve avrebbe minato il fine del protocollo opzionale e l'imparziale funzionamento del meccanismo di controllo. La segnalata difficoltà politica era superabile, secondo questo avviso, dalle trattative riservate disciplinate dall'articolo 13. Si osservava anche che, come per lo statuto del tribunale

(18) Rapporto che si trova a protocollo E/CN4/1999/59 dell'alto commissariato di Ginevra.

(19) Riunione autorizzata dal consiglio economico e sociale, con la decisione 1999/237.

penale internazionale, il protocollo aveva carattere soprattutto procedurale, ed era dunque illogico permettere quelle apposizioni di riserva che erano escluse dallo statuto del tribunale ⁽²⁰⁾.

La stessa divisione si doveva registrare circa la necessità di includere, fra i poteri del meccanismo di prevenzione, definito provvisoriamente Sottocomitato, quello di recarsi in tutti gli Stati parti senza previa autorizzazione (cd. *standing invitation*).

Durante i lavori dell'ottobre 2000, l'Italia aveva significato il proprio convincimento dell'essenzialità del meccanismo della visita senza preventiva autorizzazione, *standing invitation*, quale elemento non riservabile al momento della sottoscrizione del trattato.

5. I lavori della nona sessione del gruppo di lavoro si sono svolti dal 12 al 23 febbraio 2001, in qualche modo guidati dall'imprevista circostanza della presentazione di una bozza alternativa a quella fissata nell'ottava sessione, nuovo schema elaborato dal Messico ⁽²¹⁾ e che ha subito trovato l'appoggio degli Stati latino americani (gruppo GRULAC). Al termine della sessione si è avuta anche la presentazione di un altro testo, coordinato fra gli Stati dell'Unione Europea ⁽²²⁾.

L'elemento centrale del primo è costituito dalla collocazione del Sottocomitato previsto dal progetto iniziale di protocollo; secondo la bozza messicana, ogni Stato potrebbe dichiarare (art. 23 del progetto messicano) al momento della ratifica, di accettare o non accettare visite e controlli da parte del Sottocomitato. La conseguenza, evidentemente, è un declassamento della funzione di tale organo nel sistema complessivo.

Il documento messicano è stato accolto con spirito di apertura dagli Stati Uniti d'America e dai paesi LMG ⁽²³⁾ anche se per alcuni, anche la proposta messicana sembra presentare elementi troppo intrusivi nella parte concernente l'attività del Sottocomitato.

(20) Divergenze dello stesso segno si ebbero anche sul concetto di *luoghi dove persone possono essere trattenute e private della libertà*, per alcuni troppo esteso; e sulla previsione di visite ad ogni luogo sotto la giurisdizione di uno Stato parte (cfr. E/CN.4/2000/58, 2 dicembre 1999, §§ 27, 28, 30).

(21) Vedi infra, p. 271.

(22) Si veda il testo definitivo della proposta UE, formalmente in linea col testo delle precedenti sessioni, che è stato licenziato nella riunione 22 febbraio, acquisiti i rilievi delle varie cancellerie. Il testo è stato presentato al gruppo ONU dalla Svezia. Vedi infra, p. 257.

(23) Sigla che indica all'incirca i paesi in via di sviluppo.

Altri Stati occidentali (Svizzera, Giappone, Nuova Zelanda, Canada, Australia) hanno recepito positivamente l'idea di affiancare all'organo di controllo internazionale un meccanismo nazionale (articolo 1 della proposta messicana), ma limitando l'attività di quest'ultimo a funzioni complementari ed aggiuntive rispetto al Sottocomitato.

In effetti, la nuova proposta di parte messicana, pone l'accento, con una dettagliata disciplina, sulla creazione di meccanismi di visita nazionali, pubblici ed indipendenti (articoli 4 e 5 della proposta); per converso, l'accettazione di visite del sottocomitato ONU per la prevenzione, diviene elemento facoltativo nella sottoscrizione del protocollo (articolo 23).

Durante le varie riunioni, negli interventi dei delegati degli Stati partecipanti, è parso possibile individuare due filoni di considerazioni.

Per alcuni, il controllo degli organi nazionali sarebbe più frequente, e perciò permetterebbe una migliore prevenzione, mentre l'obbligazione internazionale volta ad assicurare la loro esistenza e indipendenza costituirebbe una forte pressione per la loro effettività.

La posizione opposta ha sottolineato come l'accento sui meccanismi nazionali e soprattutto la clausola di facoltatività dell'accettazione delle visite rendono molto modesto l'effetto preventivo del Sottocomitato e della sua azione. ⁽²⁴⁾

6. La presentazione di una bozza di protocollo da parte dell'UE, ha costituito un importante risultato. ⁽²⁵⁾

Il testo UE mantiene le acquisizioni del testo inizialmente in discussione e recepisce inoltre l'idea messicana della creazione di un organo nazionale e ne precisa ruolo e funzione. Diversamente dalla proposta messicana, il ruolo principale, di monitoraggio e di preven-

(24) Questa posizione è stata subito comune a tutta l'Unione Europea, con diverse però accentuazioni soprattutto di tipo tattico sulla risposta comune.

(25). Si sono registrati in realtà momenti di notevole tensione nel passaggio, da una serie di principi comuni già concordati alla messa punto di un testo giuridico vero e proprio: paesi come l'Austria o i Paesi Bassi, inizialmente avevano quasi bloccato le trattative, asserendo mancanza di tempo o di adeguate consultazioni interministeriali al loro interno. Anche le richieste di modifica e di integrazione troppo dettagliate presentate dalla Danimarca non avevano mancato di creare difficoltà per tutti gli altri componenti. Alla fine, tuttavia, superate le ultime perplessità, gli Stati dell'Unione hanno concluso la trattative con successo, ed hanno quindi presentato il testo nell'ultima plenaria utile, il 22 febbraio 2001.

zione contro la tortura, viene attribuito al Sottocomitato, che in tale opera può essere coadiuvato da una eventuale commissione nazionale *ad hoc*, che in certo senso svolge compiti preparatori e sussidiari rispetto allo stesso Sottocomitato. Così strutturato, il nuovo testo del protocollo non solo non scalfisce i principi della prevenzione e del diritto di visita previsti dal progetto iniziale, ma sembra rafforzarne, in generale, l'efficacia, in quanto si può avvalere, oltretutto del meccanismo internazionale, anche di un organo che opera *in loco*.

La caratterizzazione del meccanismo nazionale come organo facoltativo ⁽²⁶⁾ non esaurisce, però, i connotati dell'organo nazionale previsto nella proposta dell'Unione Europea. Le funzioni di intermediazione tra ogni singolo Stato ed il meccanismo di controllo internazionale (articolo 15), permettono anche di rendere accettabile la previsione di un periodo transitorio tra la ratifica e la prima visita del Sottocomitato al fine di permettere agli Stati che lo ritengano, di adeguarsi. ⁽²⁷⁾ È inoltre prevista attività di assistenza tecnica, soprattutto nel periodo transitorio, per aiutare i singoli Stati ad avvicinarsi agli *standard* internazionali sui diritti umani; quest'ultima previsione (articolo 18 della proposta) costituisce espressa accettazione di un'iniziativa italiana. ⁽²⁸⁾

7. I due nuovi testi saranno discussi in occasione di prossime consultazioni informali e successivamente in ulteriori sessioni del Gruppo di lavoro, e costituiranno, probabilmente, la linea di demarcazione fra due concezioni diverse della prevenzione della tortura.

La nona sessione del gruppo, tuttavia, ha avuto il merito di rimettere in moto un negoziato che ormai stentava da anni senza riuscire a trovare adeguate vie di uscita, ed anche di rendere più visibili le posizioni dei vari gruppi di Stati.

(26) Vale a dire, ad esempio, che gli Stati, come quelli europei, che accettano già il diritto di visita illimitato in ambito del Consiglio d'Europa, non hanno bisogno di un simile organo; si veda l'articolo 2, comma 2, della proposta.

(27) Tali elementi non solo hanno permesso a molti paesi UE di accettare l'idea di un meccanismo nazionale contro la tortura, ma potranno costituire altresì, in occasione dei prossimi negoziati, forme di apertura - soprattutto l'idea dei periodi transitori in concomitanza con forme di cooperazione tecnica, - verso tutti quei paesi, tra cui anche molti latino-americani, che ancora non sono disposti ad accettare i controlli internazionali.

(28) Si veda, al riguardo, Ministero degli affari esteri, Rappresentanza d'Italia presso gli OOII di Ginevra, protocollo 670 del 23 febbraio 2001.

RIASSUNTO

Un cenno storico alla produzione normativa dell'ONU in materia di diritti umani introduce l'articolo, dedicata al progressivo affinarsi degli strumenti internazionali per la prevenzione della tortura. Gli impegni assunti con la convenzione delle nazioni unite contro la tortura tendono a specificarsi in articolate procedure e meccanismi di controllo. Lo stato della questione è legato ai lavori di un gruppo, a Ginevra, conseguito ad un'iniziativa del 1990 della repubblica di Costa Rica. Le profonde divergenze culturali fra i vari Stati hanno fortemente limitato l'ipotesi di un potere di visita indipendente di un organo internazionale nei luoghi di restrizione di persone. La nona sessione del gruppo ha seguito per la prima volta la definizione di una posizione comune dell'unione europea, a seguito di una proposta messicana, di diverso profilo, che è stata condivisa dagli stati dell'America latina.

L'unione europea preferisce accordare al sottocomitato ONU il potere di visitare la persona priva di libertà senza il consenso dello stato e ritiene tale obbligazione essenziale per il valore del protocollo addizionale.

L'opzione latino americana è invece nel senso di imporre la creazione di organi indipendenti di controllo, interni agli stati.

SUMMARY

A short historical notice about UN provisions in the field of human rights prefaces this article; those provisions deal with an increasing refinement of international instruments aimed at the prevention of torture. The commitments undertaken with the UN Convention against Torture tend to be realized into complex procedures and control mechanisms. The State of the situation is linked to the work of a group, in Geneva, following a 1990 initiative by the Republic of Costa Rica. The deep cultural differences among different countries have greatly limited the possibility for an international body to carry out independent inspections in the places where person deprived from their liberty are held. The ninth session of the group has followed, for the first time, the definition of a EU common position, following a different Mexican proposal which have been shared by Latin America countries.

The EU prefers to allow the UN subcommittee to visit the person deprived from his/her liberty without the consent of the country and it also considers this obligation to be fundamental for the value of the additional protocol.

The Latin American option, on the contrary, provides for the establishment of independent bodies for control, within each country.

RÉSUMÉ

L'article est introduit par un (aperçu) historique à la normative de l'ONU en matière de droits humain, dédiée à l'affinement progressif des instruments internationaux pour la prévention de la torture. Les engagements assumés avec la Convention des Nations Unis contres la

torture tendent à se spécifier en procédures articulées et mécanismes de contrôle. La situation actuelle du problème est liée aux travaux d'un groupe, à Genève, résulté d'une initiative de la République de Costa Rica de 1990. Les divergences culturelles profondes entre les différents Etats ont vivement limité l'hypothèse d'un pouvoir de visite indépendante d'un organisme international dans les lieux de restriction des personnes. La neuvième session du groupe a suivi, pour la première fois, la définition d'une position commune de l'Union Européenne, à la suite d'une proposition mexicaine, d'aspect différent, partagée par les Etats de l'Amérique du Sud.

L'Union Européenne préfère accorder au sous-comité ONU le pouvoir de visiter la personne déprivée de liberté sans le consentement de l'Etat et croit cette obligation essentielle pour la valeur du protocole additionnel.

L'option latin-américaine est, par contre, dans le sens d'imposer la création d'organismes de contrôle indépendants, à l'intérieur des états.